

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (F.I.S.E.)
STATUTO

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 – Costituzione

- 1 La Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), fondata a Roma nel 1926, deriva dalla Società per il Cavallo Italiano (S.C.I.). E' associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art.18 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è costituita da società e associazioni anche nella forma di Società di capitali, ugualmente senza fini di lucro che, praticano in Italia lo sport equestre e ne propagandano l'idea nell'ambito delle regole del dilettantismo, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, secondo gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..
La F.I.S.E. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
Essa si ispira a principi democratici e al principio della partecipazione all'attività sportiva da chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.
- 2 La F.I.S.E. è riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi, gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza dello stesso ed è la sola competente a disciplinare l'attività equestre in Italia in tutte le sue espressioni formative, agonistiche, ludiche e addestrative *con particolare riguardo alle sottoelencate discipline, che vengono riportate a livello indicativo e non esaustivo:*
Salto ostacoli
Concorso Completo
Dressage
Endurance
Cross country
Monta da lavoro - Gimkane
Equitazione di Campagna
Turismo Equestre - Point To Point – Trekking e Orienteering
Equitazione Americana
Polo
Attacchi
Horse Ball
Attività Pony
Volteggio
Riabilitazione Equestre
Attività Equestri di Tradizione e Rassegne
e tutte le altre discipline sportive praticate con il cavallo, che in sede internazionale siano riconducibili, per competenza, nell'ambito della FISE.
Per il coordinamento di tutte le discipline è prevista l'istituzione di appositi Dipartimenti Tecnici, con lo scopo di attuare i programmi predisposti ed approvati dal Consiglio federale.
- 3 La F.I.S.E. è affiliata alla Federazione Equestre Internazionale (F.E.I.) dalla quale è riconosciuta quale unico rappresentante degli sport equestri in Italia. Per le discipline praticate dalla F.I.S.E. e non riconosciute dalla F.E.I., la F.I.S.E. ha aderito e può aderire in futuro agli enti internazionali di riferimento. La F.I.S.E. è altresì affiliata alla F.I.P. - Federazione Internazionale Polo ed alla A.J.O. – Alliance Jumping Organizers.
- 4 La F.I.S.E. svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della Federazione internazionale, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in ragione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.

Art. 2 – Scopi

1 I fini istituzionali della F.I.S.E. sono:

- promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare lo sport e le attività equestri in Italia favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre;
 - promuovere e organizzare la formazione di *cavalieri* e tecnici;
 - favorire e coordinare lo sviluppo dell'attività agonistica, con particolare riguardo a quella finalizzata all'attività internazionale e alla partecipazione alle Olimpiadi, Campionati del Mondo, e Continentali, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I. e dalla F.E.I.;
 - contribuire all'incremento e alla valorizzazione della produzione del cavallo sportivo in Italia;
 - seguire ed applicare tutte le iniziative e le manifestazioni allevatorie sia a livello nazionale, regionale e periferico indirizzate alla valorizzazione e selezione del cavallo destinato agli sport equestri e alle attività ludiche e addestrative;
 - incoraggiare, potenziare e assistere tutti gli Enti che comunque abbiano attinenza con lo sport equestre e che operino nell'ambito dell'attività federale, favorendone la costituzione e l'ulteriore sviluppo;
 - studiare, nella pratica attuazione dell'attività sportiva, tutte le utili innovazioni e modifiche al fine di perfezionare la regolamentazione e lo svolgimento tecnico delle manifestazioni;
 - affiancare altri Enti o strutture nello sviluppo dell'allevamento del cavallo sportivo da sella in Italia e in eventuali altri campi degli sport equestri;
 - promuovere, sviluppare e organizzare tutte le attività connesse all'uso sociale del cavallo, con particolare riguardo alla riabilitazione equestre, anche di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico.
 - concedere, nei limiti consentiti dal suo bilancio, premi e contributi a favore di iniziative e di manifestazioni da essa riconosciute.
- 2 La F.I.S.E. attua la prevenzione per la tutela della salute degli *cavalieri* e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli *cavalieri* e dei cavalli nelle attività agonistiche e sportive, aderendo incondizionatamente al Regolamento Antidoping del C.O.N.I.
- 3 La F.I.S.E. promuove e gestisce, senza fini di lucro, anche attraverso la costituzione di società partecipate, attività e servizi connessi all'organizzazione e al finanziamento delle iniziative tese al raggiungimento degli scopi federali.

Art. 3 - Durata e Sede

1 La durata della F.I.S.E. è illimitata e la sua sede è a Roma.

TITOLO II - I SOGGETTI

Capo I

AFFILIATI, TESSERATI E AGGREGATI

Art. 4 – Affiliazione

- 1 Sono affiliati alla F.I.S.E., le società e le associazioni, nonché gli enti militari e similari che intendano praticare l'attività dello sport equestre *senza fini di lucro*, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio federale previo parere dei Comitati regionali di appartenenza.
- 2 Le società, le associazioni e gli altri organismi di cui al precedente comma e che di seguito saranno indicati come "Affiliati" devono essere retti da uno Statuto ispirato al principio della democrazia interna e *a quanto disposto dall'art.90 L.289/02 così' come modificato dalla Legge n.128 del 21 maggio 2004, riguardo la documentazione necessaria ai fini della costituzione delle società ed associazioni sportive*, e che dovrà essere approvato dalla Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale, se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche, i Regolamenti interni e le variazioni degli stessi.
Gli statuti delle società ed associazioni devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.S.E., cui le società o le associazioni intendono affidarsi.
- 3 Ulteriori requisiti per ottenere l'affiliazione sono:
 - la presenza di almeno 10 soci con diritto al voto;
 - la presenza di 10 patentati entro 1 mese dalla data di affiliazione, escluse le patenti promozionali di qualsiasi tipo;
 - la disponibilità esclusiva di impianti, attrezzature e cavalli idonei alla pratica delle attività equestri per le quali si richiede l'affiliazione.
 - Non aderire ad altra associazione od ente nazionale che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri, fatta eccezione per il Comitato Italiano Paraolimpico,
- 4 Le società affiliate devono essere amministrare da organi composti da persone elette che risultino esenti da condanne per delitti dolosi, da radiazioni dalla F.I.S.E. o da altre Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. o da provvedimenti disciplinari esecutivi che comportino la sospensione da ogni attività federale e l'inibizione a ricoprire cariche sociali per un periodo superiore a un anno.
- 5 Qualora si dovesse scegliere il modello della società per azioni o della società a responsabilità limitata, è sancito l'obbligo, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione, che i singoli Statuti societari e atti costitutivi prevedano espressamente l'assenza di distribuzione degli utili e il totale reinvestimento di detti utili per fine esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge
- 6 Le società e le associazioni e gli di cui al primo comma sono soggetti al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio federale, *se delegato dal* Consiglio nazionale del C.O.N.I..
- 7 I gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza, dei Carabinieri e del Corpo di polizia penitenziaria, firmatari di apposite convenzioni con il C.O.N.I., rappresentati nel Corpo sportivo militare, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione sulla base delle disposizioni dello Statuto del C.O.N.I., anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. In armonia con le citate convenzioni e d'intesa con il C.O.N.I. e le rispettive amministrazioni, la F.I.S.E. promuove e disciplina lo sviluppo dell'attività sportiva, nei settori di reciproco interesse, a favore del personale inquadrato nei suddetti gruppi sportivi.

Art. 5 - Doveri degli Affiliati

- 1 Gli Affiliati sono tenuti a osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.S.E., lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E. nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi Organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

- 2 Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.S.E. i *cavalieri* selezionati per le rappresentative nazionali italiane.
- 3 Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.S.E. tutti i propri soci, anche se svolgono attività ludica.
- 4 Gli affiliati non possono tesserare i propri soci ad altro ente o associazione che svolga attività ludica o sportiva nel campo degli sport equestri, fatta eccezione per il Comitato Italiano Paraolimpico,

Art. 6 - Diritti degli Affiliati

- 1 Gli Affiliati hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli Organi o dalle Commissioni federali competenti;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.S.E..

Art. 7 - Rinnovo dell'Affiliazione

- 1 Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento.
- 2 Gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso vincolanti sino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 8 - Cessazione di appartenenza alla F.I.S.E

- 1 Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.S.E. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per radiazione comminata dagli Organi di giustizia;
 - d) per mancata riaffiliazione annuale;
 - e) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, deliberata con provvedimento compiutamente motivato, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione o *per inattività sportiva secondo le norme e i tempi stabiliti dal Regolamento di Attuazione.*
- 2 Avverso i provvedimenti adottati a mente delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma è ammesso ricorso alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport secondo le modalità previste dall'art. 62 del presente Statuto.
- 3 In ogni caso di cessazione gli Affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.S.E. e agli altri affiliati.
- 4 La cessazione di appartenenza alla F.I.S.E. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.
- 5 Nei casi di diniego o di revoca dell'affiliazione è consentito adire la Giunta nazionale del C.O.N.I., *previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport.*

Art. 9 - I Tesserati

- 1 Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
 - a) cavalieri patentati e autorizzati a montare;

- b) dirigenti sociali e soci di società affiliate e aggregate;
 - c) ufficiali di gara e segretari di concorso;
 - d) dirigenti federali;
 - e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali;
 - f) soci benemeriti;
 - g) proprietari e/o coloro che hanno la disponibilità dei cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute;
 - h) direttori di campo e costruttori di percorso;
 - i) veterinari fiduciari associati;
 - j) soci sostenitori.
- 2 Il tesseramento delle persone indicate ai punti sub a) e b), ha validità con l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione della società di appartenenza o con il riconoscimento previsto dall'art. 15 del presente Statuto.
- 3 Il tesseramento dei soggetti di cui al punto d) decorre con la nomina o l'elezione.
- 4 Il tesseramento delle persone indicate alle lett. c), e),g), h) è valido con l'inquadramento nei rispettivi ruoli federali.
- 5 Sono soci benemeriti coloro che avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport equestre vengono proclamati tali dal Consiglio federale su proposta del Presidente.
- 6 La qualifica di socio sostenitore si acquisisce mediante il volontario versamento di una somma determinata annualmente dal Consiglio federale. Tale qualifica dà diritto all'accesso alle manifestazioni sportive organizzate dalla F.I.S.E. e ad eventuali benefici deliberati dal consiglio federale.
- E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.*

Art. 10 - Doveri dei Tesserati

- 1 I Tesserati si impegnano a rispettare lo Statuto e i Regolamenti della F.I.S.E. nonché le deliberazioni e decisioni adottate dagli Organi nel rispetto delle competenze statutarie e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 2 *I Tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.*
- 3 I cavalieri selezionati per le rappresentative italiane sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.S.E., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 11 - Diritti dei Tesserati

- 1 I Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale attraverso i rispettivi Enti federati.
- 2 Hanno, altresì, il diritto di concorrere, se in possesso dei prescritti requisiti, alle cariche elettive federali.
- 3 Hanno diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dei cavalieri e rispettivamente dei tecnici alle Assemblee nazionali e regionali:
- a) i cavalieri maggiorenni in attività, tesserati presso affiliati aventi diritto a voto;
 - b) i tecnici in attività, iscritti negli elenchi federali e tesserati presso affiliati aventi diritto al voto.

Art. 12 - Tesseramento, durata e cessazione

- 1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento *organico*.
- 2 Il tesseramento ha decorrenza annuale. I *cavalieri* chiamati o richiamati a prestare servizio militare in luogo diverso da quello di residenza, possono presentare richiesta di tesseramento temporaneo presso altro affiliato avente sede nel luogo del servizio militare o località limitrofe.
- 3 Con il tesseramento l'atleta non contrae alcun vincolo *sportivo* con l'associazione.
- 4 Il tesseramento cessa:
 - a) per dimissioni;
 - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia, *che comporti la cessazione del tesseramento*;
 - d) per il verificarsi dei casi di cui all'art. 8.

Art. 13 – Sanzioni

- 1 Gli affiliati, gli aggregati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.S.E. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme federali.
- 2 Possono essere passibili anche di sanzioni di natura pecuniaria nelle misure stabilite periodicamente dal Consiglio federale.
- 3 Sono in ogni caso fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

Art. 14 - Rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici

- 1 I rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici sono eletti nelle Assemblee degli Affiliati appositamente convocate e partecipano con diritto di voto alle Assemblee nazionali e regionali.
- 2 Il rappresentante dei cavalieri è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato, appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i cavalieri maggiorenni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, terzo comma, sub a).
- 3 Il rappresentante dei tecnici è eletto dall'Assemblea di ciascun affiliato appositamente convocata, alla quale hanno diritto di partecipare tutti i tecnici in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, terzo comma, sub b). Ogni tecnico può partecipare all'Assemblea di un solo affiliato.
- 4 I rappresentanti delle due categorie sono eletti solo ed esclusivamente dai cavalieri e, rispettivamente, dai tecnici.

Art. 15 – Aggregati

- 1 Possono essere aggregate alla F.I.S.E. le associazioni che, pur praticando l'attività dello sport equestre, non possiedono i requisiti per conseguire l'affiliazione così come stabilita dall'art. 4.
- 2 Per ogni disciplina o settore potrà essere inoltre aggregata una sola associazione nazionale, e che operi su base nazionale, per lo sviluppo di particolari discipline degli sport equestri e che non sia riconosciuta come Disciplina associata.

- 3 Agli Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati con esclusione del diritto di voto in seno a qualsiasi Assemblea federale nazionale e periferica.
- 4 Possono assistere ai lavori delle Assemblee nazionali.
- 5 Le associazioni aggregate devono ottenere il riconoscimento ai fini sportivi dal Consiglio federale *se delegato dal* Consiglio nazionale del C.O.N.I..

Art. 16 - Riconoscimento di Scuole di equitazione

- 1 Il Consiglio federale può concedere il riconoscimento alle Scuole di equitazione gestite da affiliati che con la loro effettiva e concreta attività contribuiscano all'incremento dello sport equestre.
- 2 Il Consiglio federale annualmente indica il programma di attività che le medesime società devono osservare.

TITOLO III – ORDINAMENTO

Capo I

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 17 - Organi ed organismi della F.I.S.E.

1. Gli Organi federali si distinguono in:

A) ORGANI CENTRALI:

sono organi *centrali*:

- 1) l'Assemblea Nazionale
- 2) il Presidente della Federazione
- 3) il Consiglio Federale
- 4) il Collegio dei Revisori dei Conti
- 5) il Consiglio di Presidenza

B) ORGANI PERIFERICI:

- 1) l'Assemblea Regionale
- 2) il Presidente del Comitato Regionale
- 3) il Comitato Regionale
- 4) *il Consiglio direttivo del Comitato Regionale*
- 5) il Delegato Regionale
- 6) *il Comitato Provinciale*
- 7) il Delegato Provinciale

C) ORGANI DI GIUSTIZIA:

- 1) la Commissione Federale d'Appello
- 2) la Commissione Federale di Disciplina
- 3) i Giudici Unici Regionali
- 4) La Procura federale

D) ORGANISMI Centrali:

E' organismo centrale della Federazione:

- 1) la Consulta Nazionale.

Capo II

ORGANI FEDERALI

Sezione I - Organi Centrali

Art. 18 – L'Assemblea Nazionale

- 1 L'Assemblea nazionale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria o straordinaria; quella ordinaria è elettiva.
- 2 E' indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.
- 3 E' composta dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto o dai loro delegati purché dirigenti in carica componenti il Consiglio direttivo e dai rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici degli affiliati aventi diritto a voto eletti dalle rispettive Assemblee societarie di categoria regolarmente tesserati alla F.I.S.E..
- 4 La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli Affiliati che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea a condizione che *nella stagione sportiva conclusa, compresa*, nell'arco dei suddetti 12 mesi abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva, compresa quella formativa, stabilita dai programmi federali.
- 5 E' preclusa la partecipazione all'Assemblea alle associazioni che non siano in regola con il versamento delle quote annuali di affiliazione, riaffiliazione e *tesseramento*.
- 6 E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione comminati da Organi di Giustizia sportiva in corso di esecuzione.
- 7 Ad ogni affiliato avente diritto a voto sono riconosciuti 10 voti così suddivisi:
 - sette voti, al Presidente della società sportiva;
 - due voti, al rappresentante dei cavalieri;
 - un voto, al rappresentante dei tecnici.
- 8 I Presidenti delle società aventi diritto a voto, ovvero i Dirigenti in carica da loro appositamente delegati, possono ottenere il mandato di rappresentanza come segue:
 - uno, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e società votanti;
 - due, fino a 200 associazioni e società votanti;
 - tre, fino a 500 associazioni e società votanti;
 - quattro, fino a 1000 associazioni e società votanti;
 - cinque, fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - sei, fino a 2000 associazioni e società votanti;
 - sette, fino a 3000 associazioni e società votanti;
 - otto, fino a 4000 associazioni e società votanti;
 - dieci, fino a 5000 associazioni e società votanti;
 - venti, fino a 10.000 associazioni e società votanti;
 - quaranta, oltre 10.000 associazioni votanti
- 9 I rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici possono ottenere il mandato di rappresentanza rispettivamente al massimo per due cavalieri e per due tecnici, oltre il proprio, della medesima Regione, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1000 cavalieri e 1000 tecnici votanti; tre, oltre la propria, fino a 1500 cavalieri e tecnici votanti, quattro, oltre la propria, fino a 2000 cavalieri e tecnici votanti; cinque, oltre la propria se all'Assemblea hanno diritto di partecipare più di 2000 cavalieri e 2000 tecnici votanti.

10 I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare società e associazioni, né direttamente né per delega.

Art. 19 - Assemblea ordinaria elettiva

- 1 L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche federali entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici.
- 2 L'Assemblea ordinaria elettiva elegge con votazioni separate e successive, a scrutinio segreto:
 - a) il Presidente della Federazione;
 - b) i componenti il Consiglio Federale;
 - c) il Presidente e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nel numero di propria competenza.
- 3 Nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente Onorario
- 4 *Provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.*
- 5 Delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 20 - Assemblea straordinaria

- 1 L'Assemblea nazionale straordinaria è convocata e celebrata *entro novanta (90) giorni*:
 - a) ogniqualvolta il Consiglio federale lo ritenga opportuno;
 - b) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio federale;
 - c) a seguito di motivata richiesta della metà più uno delle *società ed associazioni* aventi diritto a voto.
 - d) nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci federali o nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione sugli stessi.
 - e) A seguito di richiesta della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto nelle assemblee di categoria.
- 2 L'Assemblea nazionale straordinaria delibera:
 - a) sulla proposta di scioglimento della F.I.S.E.;
 - b) sull'integrazione o il rinnovo degli Organi federali centrali nei casi espressamente previsti nel presente Statuto;
 - c) sulle proposte di modifica dello Statuto, da sottoporsi all'*approvazione* della Giunta nazionale del C.O.N.I.;
 - d) sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 3 E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.
- 4 L'Assemblea nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una Assemblea nazionale ordinaria.

Art. 21 - Convocazione e validità delle Assemblee

- 1 Le Assemblee nazionali sono convocate dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata, telegramma o altro mezzo

equipollente (fax, e-mail, ecc.) ai fini della garanzia del ricevimento, spedita agli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data stabilita.

- 2 A tal fine i rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
- 3 L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora dell'adunanza in prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno dell'Assemblea, con allegata la tabella degli aventi diritto a voto.
- 4 Ogni argomento proposto da aventi diritto a voto che rappresentino almeno il 20 per cento dei voti esprimibili deve essere inserito all'ordine del giorno, purché pervenga alla F.I.S.E. almeno 40 giorni prima della celebrazione dell'Assemblea.
- 5 La data dell'Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche deve essere fissata dal Consiglio federale 60 giorni prima della sua effettuazione e comunicata, con raccomandata, agli aventi diritto a voto almeno 30 giorni prima della data di effettuazione.
- 6 Nelle sole ipotesi tassativamente previste nel presente Statuto di convocazione di Assemblee straordinarie, il termine di cui al precedente comma può essere ridotto fino a 20 giorni.
- 7 *Le Assemblee quadriennali ordinarie elettive e quelle straordinarie elettive sono valide in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.*
- 8 *Le Assemblee straordinarie non elettive sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino la metà più uno degli aventi diritto a voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti.*
- 9 Il Presidente federale, all'ora fissata per la riunione dell'Assemblea in prima o in seconda convocazione, assume la direzione temporanea dell'Assemblea in base alle risultanze del verbale della Commissione Verifica Poteri e invita l'Assemblea così costituita a procedere alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei tre componenti la Commissione di scrutinio. Funge da Segretario il Segretario Federale.

Art.22 - Commissione Verifica Poteri

- 1 L'accertamento del diritto di partecipare all'Assemblea e del diritto di voto viene effettuato dalla Commissione Verifica Poteri composta da tre membri nominati dal Consiglio federale con la delibera di indizione dell'Assemblea.
- 2 La Commissione Verifica Poteri, Organo permanente dell'Assemblea, si insedia almeno due ore prima di quella fissata per la prima convocazione, nei casi in cui si reputi necessario, la stessa potrà insediarsi 24 ore prima. Qualora sorgano contestazioni, esse vengono riportate sul verbale di verifica poteri che deve essere consegnato al Presidente federale.
- 3 Nelle Assemblee elettive i componenti della Commissione Verifica Poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Art. 23 - Partecipazione alla Assemblea Nazionale e diritto di voto

- 1 All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Affiliati, dei cavalieri e dei tecnici.

- 2 Partecipano, inoltre, senza diritto di voto il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale, i componenti degli Organi di giustizia, i componenti della *Consulta nazionale* degli sport equestri, i componenti le Commissioni nazionali, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti degli Organi periferici della Federazione, i Delegati regionali e provinciali nonché i candidati alle cariche elettive centrali.
- 3 Possono assistere altresì all'Assemblea nazionale, senza diritto di voto, tutti i restanti membri degli Organi periferici, i Presidenti degli aggregati nonché quanti altri che il Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

Art. 24 - Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

- 1 L'Assemblea nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea, salvo che per la proposta di scioglimento della F.I.S.E..
- 2 Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, peralzata di mano e controprova, per appello nominale o a scrutinio segreto se richiesto dalla maggioranza dei voti degli aventi diritto accreditati dalla Commissione Verifica Poteri.
- 3 Tutte le elezioni devono avvenire mediante votazione per scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, che può essere eletto anche per acclamazione, che deve avvenire all'unanimità.
- 4 L'elezione del Presidente federale deve effettuarsi disgiuntamente e precedentemente rispetto alle altre cariche.

Art. 25 - Modifiche allo Statuto

- 1 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
- 2 Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
- 3 Il Consiglio federale può indire di propria iniziativa l'Assemblea nazionale straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.
- 4 Il Consiglio federale, sia nell'ipotesi di cui al primo comma che in quella di cui al comma precedente, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica.
- 5 Le modifiche allo Statuto entrano in vigore a seguito di approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 26 - Scioglimento della F.I.S.E.

La proposta di scioglimento della F.I.S.E. ed i relativi provvedimenti conseguenti devono avvenire osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Art. 27 - Il Presidente della Federazione

- 1 Il Presidente è eletto con la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in Assemblea e a scrutinio segreto, nel corso dell'Assemblea nazionale ordinaria elettiva con votazione effettuata dai rappresentanti aventi titolo a partecipare all'Assemblea nazionale.
- 2 In caso di parità fra i candidati con il maggiore numero di voti, si effettuerà il ballottaggio, fermo restando quanto previsto dal comma 1.
- 3 *Il Presidente della Federazione dura in carica per tutto il quadriennio olimpico e non è rieleggibile per più di due mandati. E' comunque consentito, senza le limitazioni sottoindicate un terzo mandato consecutivo, se uno di due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.*
Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il presidente uscente candidato è confermato, qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al cinquantacinque per cento (55%) dei voti validamente espressi.
Nel caso raggiunga una maggioranza inferiore al 55%, sarà convocata una nuova Assemblea Straordinaria per l'elezione del Presidente, alla quale il suddetto non potrà candidarsi.
- 4 Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.S.E. e ne firma gli atti; è inoltre responsabile, unitamente al Consiglio federale, nei confronti del C.O.N.I. e dell'Assemblea nazionale, del funzionamento generale della Federazione.
- 5 Convoca e presiede il Consiglio federale e il Consiglio di presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate.
- 6 Convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvo i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
- 7 *Il Presidente Federale può adottare deliberazioni solo in casi di estrema urgenza, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile.*
- 8 Nei casi di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario.
- 9 In caso di impedimento definitivo, *si ha decadenza del Consiglio Federale* ed il Vicepresidente vicario è tenuto alla convocazione, entro 60 giorni, dell'Assemblea straordinaria che deve avere luogo nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche; nel frattempo, deve provvedere all'espletamento dell'ordinaria amministrazione. Nell'ipotesi in cui si dimetta il Vicepresidente vicario, subentra l'altro Vicepresidente con le stesse funzioni e, in sua assenza o impedimento, subentra il Consigliere più anziano di nomina.
- 10 Nell'ipotesi di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dello stesso e del Consiglio federale, che resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, o *in casi di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo*, sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche nei termini di cui al precedente comma.
- 11 Il Presidente, sentito il Consiglio federale, ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.
- 12 Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

Art. 28 - Il Consiglio Federale

- 1 *Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da 10 Consiglieri, rispettivamente eletti dai rappresentanti all'Assemblea nazionale con due separate e successive votazioni, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. Sette Consiglieri sono eletti dai rappresentanti degli Affiliati, due eletti dai rappresentanti dei cavalieri e uno dai rappresentanti dei tecnici sulla base delle rispettive liste. La candidatura in una lista esclude la candidatura in un'altra.*
Vengono eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.
- 2 Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione.
- 3 Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto e a maggioranza di voti, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie scegliendoli fra i Consiglieri.
- 4 In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo le funzioni vengono esercitate dal Consigliere più anziano di nomina.
- 5 L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o impedimento del Presidente federale.
- 6 Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
- 7 I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per quattro volte anche non consecutive nel periodo di un anno solare alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.
- 8 Possono essere invitati, dal Presidente Federale, ai lavori del Consiglio federale, senza diritto di voto, un rappresentante ciascuno per le Forze Armate, l'U.N.I.R.E., il Ministero delle Risorse agricole e comunitarie. Il Presidente della Consulta nazionale degli sport equestri partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio federale. Partecipano altresì alle riunioni del Consiglio, ove sia ritenuto necessario, senza diritto di voto, i capi dipartimento, per quanto di loro competenza.

Art. 29 - Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

- 1 Il Consiglio federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi membri. In tale ipotesi la convocazione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta medesima.
- 2 La convocazione del Consiglio federale è fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma, e-mail o fax spedito almeno 7 giorni prima del giorno fissato per la riunione; in caso di urgenza la convocazione può avvenire per e-mail, fax o telegramma spedito almeno 5 giorni prima del giorno della riunione.
- 3 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo fissati per la riunione e l'ordine del giorno. Se sono presenti tutti i membri del Consiglio federale, possono essere trattati argomenti urgenti non inseriti all'ordine del giorno.
- 4 Alle riunioni del Consiglio federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori del conti.

- 5 Possono, essere ammessi in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali, in particolare i Presidenti dei Comitati regionali. (vedi articolo precedente)
- 6 Il Consiglio federale deve riunirsi almeno sei volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno sei Consiglieri.
- 7 Il voto non è delegabile.
- 8 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art.30 - Competenze del Consiglio Federale

- 1 Il Consiglio federale dirige e amministra l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.
- 2 In particolare, oltre a quanto sancito dall'art. 29, terzo comma:
 - a) realizza i fini di cui all'art. 2 del presente Statuto;
 - b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
 - c) redige ed approva *nei termini stabiliti dal CONI* il bilancio d'esercizio, da sottoporre alla successiva approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti della federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I., dovrà essere convocata l'Assemblea della società o associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
 - d) delibera *entro il 30 novembre di ciascun anno*, il bilancio preventivo, previa acquisizione del parere della Consulta nazionale, rimettendolo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.
 - e) *delibera i Regolamenti per l'attuazione del presente statuto, quello di giustizia sportiva e quello antidoping, che trasmette alla Giunta Nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione a fini sportivi.*
 - f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - g) ratifica i provvedimenti assunti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio di presidenza, *nei casi di urgenza.*
 - h) delibera, *se delegato* dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. e in conformità alle direttive da quest'ultimo emanate, sul riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e delibera, altresì, sulle domande di affiliazione e riaffiliazione delle società e associazioni istruite dai Comitati regionali di competenza; *delibera altresì in merito alle procedure di revoca dell'affiliazione;*
 - i) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
 - j) delibera in merito ai tesseramenti, alla tutela sanitaria e assicurativa dei *cavalieri*, alla prevenzione e repressione dei *casi di* doping nonché sulla formazione dei quadri tecnici;
 - k) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - l) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici, sentito il parere della Consulta, per assolvere i loro compiti e funzioni, ed approva il conto consuntivo ed il conto preventivo dei Comitati Regionali dotati di autonomia;
 - m) *delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale salvo casi previsti dal presente Statuto e relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;*
 - n) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni dei componenti i propri Organi direttivi;
 - o) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, o per gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo o per constatata impossibilità di funzionamento degli Organi stessi, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali nominando in sostituzione un Commissario, il quale nei successivi 60 giorni provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi. Per gli stessi motivi può revocare la nomina dei Delegati regionali e provinciali;

- p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e i Delegati provinciali delle Province autonome e i Delegati *provinciali* su proposta del Comitato regionale di competenza;
 - q) nomina le Commissioni che ritiene necessarie per particolari finalità federali, fissandone attribuzioni e durata;
 - r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, *anche attraverso la creazione di appositi dipartimenti e l'eventuale nomina di tecnici responsabili*;
 - s) coordina l'attività tecnica dei settori federali;
 - t) nomina, con esclusione di revoca anticipata la Commissione federale di disciplina, la Commissione Federale di Appello, la Procura federale, i Sostituti e i Giudici regionali;
 - u) nomina gli Ufficiali di gara e i Segretari di concorso, i Soci benemeriti e ogni altro organismo tecnico monocratico o collegiale;
 - v) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento;
 - w) elegge, nel suo seno, i due vicepresidenti quali componenti del Consiglio di Presidenza, come previsto dal successivo articolo 33;
 - x) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati purché non di competenza esclusiva.
 - y) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - z) designa nel proprio ambito i rappresentanti della F.I.S.E., tra cui un atleta e un tecnico, che faranno parte dei collegi elettorali per l'elezione del Presidente del C.O.N.I. e della Giunta nazionale.
- 3 Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo a condizione che siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto.
- 4 Sono da ritenersi nulle le decisioni assunte in assenza contemporanea del Presidente e del Vicepresidente vicario.

Art. 31 - Decadenza del Consiglio Federale

- 1 Il Consiglio federale decade:
- a) per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica del Presidente federale;
 - b) per il venire meno, a prescindere dalle cause, non contemporaneamente nell'arco del quadriennio, di sei componenti il Consiglio federale;
 - c) per le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali.
- 2 La disciplina da seguire a seconda delle varie fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio federale è la seguente:
- a) dimissioni del Presidente: si ha la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale: il Presidente e il Consiglio federale restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni dall'evento e avere luogo nei successivi 30 giorni;
 - b) impedimento definitivo o cessazione per altra causa dalla carica del Presidente: si ha la decadenza immediata del Consiglio federale, con conseguente ordinaria amministrazione affidata al Vicepresidente vicario il quale provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria che deve essere convocata entro 60 giorni e avere luogo al massimo nei successivi 30 giorni;
 - c) dimissioni o mancanza non contemporanee nell'arco del quadriennio della metà più uno dei componenti il Consiglio federale: decadenza del Consiglio federale ma non del Presidente al quale spetterà l'ordinaria amministrazione e per la convocazione, nei termini di cui al precedente comma, dell'Assemblea straordinaria per procedere all'elezione dei dieci Consiglieri federali;
 - d) dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri federali: si avrà la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria nei termini sub c) del presente articolo.
- 3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali sono irrevocabili.

- 4 La decadenza del Consiglio federale per qualsiasi causa non si estende agli Organi di giustizia e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 32 - Integrazione del Consiglio Federale

- 1 In caso di vacanza di membri del Consiglio federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti che abbiano ottenuto almeno la metà dei suffragi conseguiti dall'ultimo degli eletti.
- 2 Ove non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma, l'integrazione avverrà nel corso della prima assemblea utile. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la funzionalità dell'Organo, sarà necessario convocare un'Assemblea straordinaria nel termine di 60 giorni, da effettuarsi entro i successivi 30.

Art. 33 - Il Consiglio di Presidenza

- 1 Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, dai due Vicepresidenti, dal rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici.
- 2 Funge da Segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto a voto.
- 3 Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri Organi. Può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio federale, che dovranno essere sottoposte a ratifica di quest'ultimo nella sua prima riunione utile.
- 4 Il Consiglio di presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di attribuzione della delega, con esclusione di quelli inerenti a competenze esclusive.
- 5 Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno tre membri del Consiglio di Presidenza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
- 6 Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso ed in modo informale.
- 7 I membri effettivi del Collegio dei Revisori dei conti devono obbligatoriamente essere invitati alle riunioni del Consiglio di presidenza.

Art. 34 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri effettivi e da tre supplenti, dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
- 2 Il Presidente, due componenti effettivi e due supplenti sono eletti dall'Assemblea nazionale tra soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 54, e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'art. 57 del presente Statuto e dalle norme del Regolamento Organico. Viene eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei suffragi. In relazione al numero dei voti conseguiti dai candidati successivi, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di membri effettivi; il quarto e il quinto assumono la carica di membri supplenti.
- 3 In caso di parità di voti prederà in graduatoria il più anziano di carica e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

- 4 Due membri effettivi ed un supplente sono nominati dal C.O.N.I.
- 5 I componenti *effettivi* il Collegio dei Revisori dei conti assistono a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione e a tal fine devono essere formalmente invitati dalla Segreteria generale.
- 6 *Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi ogni trimestre.*
- 7 Tutti i membri del Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori o *all'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.*

Art. 35 - Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo *contabile* ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
- 2 In particolare il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
 - c) esaminare il bilancio preventivo e le successive variazioni, il bilancio d'esercizio e i documenti ad esso allegati, redigendo le prescritte relazioni;
 - d) effettuare *ogni 3 mesi*, verifiche alla cassa, ai valori e alla consistenza dei beni inventariabili;
 - e) esaminare i conti resi dai funzionari delegati;
 - f) vigilare sull'osservanza delle leggi, degli Statuti e dei Regolamenti.
- 3 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro sottoscritto dagli intervenuti. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.
- 4 I Revisori dei conti effettivi possono, anche individualmente, per delega del Presidente del Collegio e d'intesa con il Presidente federale, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.S.E. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36 - Sostituzioni e decadenze nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 Per le sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile per il Collegio Sindacale.
- 2 I Revisori dei Conti decadono dall'incarico per:
 - a) mancata partecipazione senza giustificato motivo a due riunioni del Collegio dei Revisori nel corso dell'esercizio sociale;
 - b) mancata presenza, senza giustificato motivo, alle Assemblee o durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio federale, cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'Albo dei Revisori o *dall'albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti.*
- 3 *Per quanto non contenuto nel presente articolo si farà riferimento alle norme del Codice Civile.*

Art. 37 - Consulta Nazionale

- 1 La *Consulta nazionale* degli sport equestri è costituita dal Presidente di ciascun Comitato regionale o, in assenza del Comitato regionale, dal Delegato regionale o provinciale, tenuto conto di quanto sancito dall'art. 43.

- 2 La *Consulta nazionale* degli sport equestri ha funzione propositiva, di studio e ricerca. Esprime, inoltre, parere sul bilancio preventivo della F.I.S.E. e sulle variazioni regolamentari e, in proposito, ha facoltà di chiedere informazioni ed elementi di giudizio.
- 3 La *Consulta nazionale* degli sport equestri deve essere convocata almeno tre volte l'anno. Elege nel suo seno il suo Presidente e il Vicepresidente.

Sezione II – Organi Periferici

Art. 38 – L'Assemblea Regionale

- 1 L'Assemblea regionale è costituita dai Presidenti degli Affiliati aventi diritto a voto della Regione, o dai loro delegati, purché dirigenti societari in carica quali componenti il Consiglio direttivo, regolarmente tesserati alla F.I.S.E., nonché dai rappresentanti dei cavalieri e dei tecnici tesserati con i predetti Affiliati.
- 2 Le modalità di designazione e partecipazione dei rappresentanti e di assegnazione dei voti sono quelle previste per l'Assemblea nazionale.
- 3 L'Assemblea viene indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. In tale occasione provvede anche all'elezione degli Organi federali regionali. L'Assemblea elettiva regionale deve avere luogo prima di quella nazionale.
- 4 Essa è l'Organo sovrano del Comitato regionale ed è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente, spedita agli Affiliati aventi diritto al voto, almeno 30 giorni prima della data stabilita, con relativi allegati.
- 5 L'Assemblea regionale è indetta in sessione straordinaria:
 - a) *ogniquale volta il Consiglio federale lo ritenga opportuno;*
 - b) *a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio federale;*
 - c) *a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto appartenenti alla Regione;*
 - d) *a seguito di richiesta della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto nelle assemblee di categoria appartenenti alla Regione;*
 - e) *a seguito di motivata richiesta presentata dalla metà più uno dei componenti il Consiglio direttivo del Comitato regionale;*
- 6 Possono assistere all'Assemblea i Presidenti degli Affiliati senza diritto di voto e i Presidenti degli Aggregati, *i Delegati ed i Presidenti Provinciali.*
- 7 Possono partecipare, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale, il Revisore dei Conti in caso di autonomia del Comitato, il Giudice Unico regionale e le eventuali altre persone che il Presidente o il Consiglio regionale ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.
- 8 Nelle Assemblee regionali sono ammesse:
 - *una delega oltre le 20 associazioni e società votanti;*
 - *due deleghe, oltre le 50 associazioni e società votanti;*
 - *tre deleghe, oltre le 100 associazioni e società votanti;*
 - *quattro deleghe, oltre le 200 associazioni e società votanti;*
 - *cinque deleghe, oltre le 400 associazioni e società votanti;*
 - *sei deleghe, oltre le 800 associazioni e società votanti;*

- 9 I componenti dei Consigli direttivi regionali compresi i rispettivi presidenti ed i *candidati a cariche elettive*, non possono rappresentare società ne direttamente ne per delega.
- 10 Le convocazioni delle Assemblee regionali con l'indicazione dei relativi ordini del giorno e i verbali delle stesse devono essere inviati alla Segreteria generale della F.I.S.E. Alle Assemblee regionali partecipa senza diritto a voto un rappresentante della F.I.S.E. delegato dal Presidente federale.
- 11 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento.

Art. 39 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

- 1 L'Assemblea regionale ordinaria:
 - a) elegge, ogni quattro anni, con votazioni separate e successive, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio direttivo regionale;
 - b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 2 L'Assemblea regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede, in caso di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio direttivo regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo, a norma *dell'art. 32*.

Art. 40 - Il Comitato Regionale

- 1 Il Consiglio federale istituisce in ciascuna Regione nella quale abbiano sede almeno 10 affiliati con diritto a voto, il Comitato regionale. Sono compiti del Comitato regionale: promuovere, organizzare, diffondere, coordinare e disciplinare la pratica dello sport equestre sul territorio regionale di competenza; realizzare lo sviluppo dell'attività sportiva in genere e, nella specie, di base; programmare e gestire le attività di base sul territorio di competenza in accordo con il Consiglio federale.
- 2 I Comitati regionali sono retti da un Consiglio direttivo regionale costituito da un Presidente e da sette Consiglieri in rappresentanza degli affiliati; compongono, inoltre, il Consiglio direttivo regionale due Consiglieri in rappresentanza dei cavalieri e un Consigliere in rappresentanza dei tecnici eletti dall'Assemblea regionale.
- 3 Il Consiglio direttivo regionale elegge, nel suo ambito, il Vicepresidente e il Segretario.
- 4 E' convocato dal Presidente regionale almeno quattro volte l'anno e assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.
- 5 I verbali delle riunioni dei Consigli regionali devono essere trasmessi alla Segreteria federale entro 30 giorni dalla data della riunione.
- 6 Il Segretario del Consiglio direttivo regionale conserva i documenti e gli atti del Consiglio direttivo e dei Giudici Unici Regionali, funge da Segretario nelle adunanze del Consiglio e, se richiesto, nelle Assemblee regionali, redigendone i verbali e trasmettendoli alla F.I.S.E., unitamente alle deliberazioni del Consiglio.
- 7 Per la convocazione del Consiglio direttivo regionale, per la validità delle deliberazioni, la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.

- 8 Ai Comitati regionali può essere attribuita dal Consiglio federale autonomia amministrativa contabile. In questo caso il Consiglio federale provvede alla nomina di un Revisore dei conti regolarmente iscritto all'Albo.
- 9 I Comitati regionali dotati di autonomia amministrativa-contabile sottopongono annualmente al Consiglio federale il conto consuntivo ed il conto preventivo. In ogni caso i Comitati regionali sono sottoposti alla vigilanza della Federazione, che può intervenire anche con controlli sostitutivi in caso di gravi inadempienze o mancato funzionamento.
- 10 Per l'Organo di controllo si fa rinvio alle norme relative al Collegio nazionale per quanto concerne le competenze e la durata del mandato, nonché l'obbligo di intervenire alle Assemblee e alle riunioni di Consiglio direttivo regionale e, infine, le cause di decadenza.

Art.41 - Il Presidente del Comitato Regionale

- 1 Il Presidente del Comitato è eletto dall'Assemblea regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione, e secondo le disposizioni di cui all'art. 57 e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature.
- 2 Rappresenta la F.I.S.E. ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili; è responsabile unitamente al Consiglio direttivo regionale del funzionamento del Comitato regionale medesimo nei confronti dell'Assemblea regionale e del Consiglio federale.
- 3 Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o di decadenza dello stesso, valgono in quanto applicabili le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente F.I.S.E.

Art. 42 – Il Delegato Regionale

- 1 Nelle Regioni dove ancora non sia costituito il Comitato regionale, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire alla istituzione di un Comitato regionale secondo quanto previsto a riguardo dal presente Statuto.
- 2 L'incarico è biennale e può essere riconfermato.
- 3 Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione al Consiglio federale per consentire allo stesso le opportune valutazioni di merito e l'adozione degli eventuali provvedimenti necessari.
- 4 *In Valle d'Aosta viene costituito con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni un Organo periferico, nominato dal Consiglio federale, sempre che non sussistano i requisiti minimi previsti dall'articolo 40.*
- 5 La decadenza del Consiglio federale comporta anche quella del Delegato regionale.

Art. 43 - Organi Periferici nel Trentino Alto Adige

- 1 Nelle Province di Trento e Bolzano vengono costituiti Organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite nelle altre Regioni agli Organi periferici a livello regionale.

Art. 44 – Comitato Provinciale e Delegato Provinciale

- 1 In presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto il Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Regionale, può istituire un Comitato Provinciale, ove ritenga ciò utile ai fini istituzionali. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni che nel presente Statuto disciplinano i Comitati Regionali.
- 2 Ove non sia possibile la costituzione del Comitato Provinciale, il Consiglio federale può nominare un Delegato, su proposta del Consiglio *Regionale*.
- 3 L'incarico è annuale e può essere riconfermato.
- 4 Il Delegato Provinciale a fine di ogni anno deve inviare al competente Comitato regionale, una relazione sull'attività svolta.
- 5 La decadenza del Consiglio federale comporta anche quella del Delegato *Provinciale*.

Sezione III - Organi di Giustizia

Art. 45 - Principi Informatori della Giustizia Federale

- 1 La Giustizia Federale deve perseguire il fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, nel rispetto della separazione dei poteri tra gli organi direttivi di gestione sportiva e quelli di gestione della Giustizia federale. Inoltre deve tutelare l'applicazione del concetto di "fair play" da parte di tutti i tesserati nell'esplicazione della propria attività sportiva, nonché la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla corruzione ed a quant'altro in genere sia contrario all'etica sportiva. Tali principi devono essere garantiti con l'istituzione di specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale. I Giudici sportivi sono scelti tra persone terze ed imparziali, in base a criteri di professionalità. E', pertanto, richiesta almeno la laurea in giurisprudenza. I Giudici sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia. La Giustizia sportiva deve essere rapida, per cui tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. Le sentenze sono sempre, seppur succintamente, motivate e le udienze sono pubbliche.
In particolare:
- 2 La Giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di giustizia deliberato dal Consiglio federale e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I. La F.I.S.E. ha potere disciplinare sugli Affiliati e Aggregati, ivi compresi quelli Nazionali, sulle Scuole riconosciute, e su tutti coloro che fanno parte della F.I.S.E. come tesserati.
- 3 Gli Organi di giustizia e di disciplina previsti dal Regolamento di giustizia assicurano il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo, prima tra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" e all'uso di sostanze e metodi vietati.
- 4 E' sancita l'impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione, l'obbligo di astensione del Giudice secondo quanto previsto dal regolamento di Giustizia, ovvero la possibilità di revisione di giudizio. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari, salvo per quelle demandate agli Ufficiali di Gara, senza una previa e specifica contestazione degli addebiti.
- 5 E' passibile di sanzione disciplinare chi si sia reso responsabile, anche a titolo di colpa, direttamente o per il tramite di terzi, di inosservanza dello Statuto e dei Regolamenti o disposizioni della F.I.S.E.,

di comportamento scorretto in ambito federale, ovvero di scorrettezze sportive comunque commesse anche in ambito associativo.

- 6 Le sanzioni disciplinari sono previste e specificate nel Regolamento di giustizia
- 7 Le norme relative alla impugnazione dei provvedimenti sono stabilite nel Regolamento di giustizia. Le decisioni di primo grado sono *immediatamente* esecutive, salva la facoltà per il Giudice di appello di sospendere, su istanza di parte, in presenza di gravi motivi, in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della decisione impugnata.
Ferma restando la competenza del TAS, a norma del Codice Wada, in materia di doping, i due gradi di giudizio sportivo federale devono concludersi entro novanta (90) giorni dal deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I.;
Esperiti i gradi di giustizia sportiva federale, è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza di cui all'art. 13 dello statuto del C.O.N.I.
- 8 *E' consentita, su richiesta della Procura, l'emanazione da parte del giudice di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti non possono protrarsi per più di sessanta (60) giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal giudice prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso reclamo al giudice dell'impugnazione.*
- 9 *I cavalieri e i proprietari dei cavalli rispondono personalmente delle infrazioni commesse, in occasione delle manifestazioni riconosciute, dai loro dipendenti collaboratori o comunque dagli addetti alla loro persona e ai loro cavalli.*
- 10 La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
- 11 La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo e il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La competenza in materia spetta alla Commissione federale di appello.

Art.46 - I Giudici Unici Regionali

- 1 Il Giudice Unico Regionale è competente a giudicare tutte le infrazioni commesse nell'ambito della Regione, ad eccezione dei casi per i quali la competenza è della Commissione Federale di Disciplina, e nei limiti di pena e dei casi previsti dal Regolamento di giustizia.
- 2 Il Giudice Unico Regionale più anziano di ogni Regione provvederà all'attribuzione dei singoli casi agli altri Giudici della sua Regione.
- 3 I Giudici Unici Regionali vengono nominati in numero variabile per ogni Regione, secondo le relative esigenze, ma con un massimo di tre, dal Consiglio federale su proposta dei Comitati regionali.

Art. 47 – La Commissione di Disciplina

- 1 La Commissione federale di disciplina è formata da un Presidente e due membri effettivi più due supplenti; è nominata dal Consiglio federale.
- 2 La Commissione federale di disciplina nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti effettivi, il Presidente.
- 3 La Commissione di Disciplina è giudice di appello definitivo avverso le decisioni dei Giudici Unici regionali e, inoltre, è competente a giudicare le infrazioni commesse, anche all'estero, da tutti i tesserati federali:
 - a) in occasione di Concorsi internazionali;
 - b) da chi ricopre cariche o incarichi federali, centrali e regionali;

- c) in caso di violazione del Regolamento anti-doping;
- d) nei casi di infrazioni comportanti sanzioni superiori ai limiti di competenza del Giudice Unico regionale.

Art. 48 - La Commissione Federale di Appello

- 1 La Commissione Federale di Appello è formata da un Presidente e due membri effettivi più tre supplenti. E' nominata dal Consiglio federale.
- 2 La Commissione Federale di Appello, nella sua prima riunione elegge, tra i propri componenti effettivi, il Presidente.
- 3 La Commissione Federale di Appello è Giudice definitivo avverso le decisioni assunte in primo grado dalla Commissione federale di Disciplina.
- 4 La Commissione Federale di Appello è competente altresì a giudicare degli eventuali conflitti di competenza per territorio fra Giudici Unici regionali e per materia tra questi e la Commissione federale di Disciplina e, inoltre, nei casi di ricsuzione.
- 5 Il Regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento della Commissione e le norme di procedura da seguire.

Art. 49 - Composizione, durata e funzionamento delle Commissioni Giudicanti Federali.

- 1 Tutti i componenti delle Commissioni giudicanti ed i Giudici regionali devono essere persone di specchiata condotta morale e specifica conoscenza del mondo sportivo equestre, che non ricoprano alcuna carica in altri Organi federali o in Enti affiliati e/o aggregati e che non svolgano attività agonistica.
- 2 La competenza delle nomine dei componenti delle varie Commissioni giudicanti federali sono indicate agli articoli precedenti. I componenti delle Commissioni giudicanti federali hanno un mandato quadriennale, in coincidenza del quadriennio olimpico e sono rinnovabili per non più di due volte. Il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli Organi che li hanno designati.
- 3 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura federale.
- 4 Le decisioni sono assunte da un Collegio di tre membri nel quale è compreso il Presidente. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 50 – Procura Federale

- 1 Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti agli Organi centrali della giustizia sportiva sono attribuiti alla Procura federale.
- 2 I componenti della Procura federale sono nominati dal Consiglio federale nella sua prima riunione e durano in carica per un biennio e sono rinominabili. I componenti della Procura federale non possono svolgere attività agonistica.
- 3 Le modalità di funzionamento dell'Ufficio sono demandate al Regolamento di giustizia.

Art. 51 – Ufficiali di Gara

- 1 *Il Settore Ufficiali di gara della F.I.S.E. riunisce tutti i Giudici delle varie specialità con lo scopo di formare e organizzare i quadri giudicanti.*
- 2 *Agli Ufficiali di Gara nelle manifestazioni equestri riconosciute compete anche un potere disciplinare sui tesserati nei casi meramente tecnici come previsto dai Regolamenti delle singole discipline equestri.*
- 3 *Ove gli Ufficiali di Gara preposti reputino che l'infrazione commessa sia di natura diversa da quella tecnica, entro cinque giorni dal termine della manifestazione devono inoltrare dettagliato rapporto alla Procura federale che assumerà i provvedimenti di sua competenza.*

Sezione IV - Altre Strutture

Art. 52 - La Segreteria Generale

- 1 La Segreteria Generale ha il compito di attuare le direttive del Presidente federale e dare attuazione ai deliberati degli Organi elettivi centrali della Federazione. Essa è retta dal Segretario Generale che esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto di impiego.
- 2 Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria medesima.
- 3 Il personale alla stessa addetto dipende gerarchicamente dal Segretario che assume le responsabilità del funzionamento e dell'efficienza della Segreteria generale.
- 4 Il Segretario Generale della F.I.S.E. assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali.
- 5 Il Segretario Generale, ha facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni o Comitati federali.
- 6 In caso di assenza o impedimento può farsi rappresentare da altro funzionario della Segreteria appositamente incaricato.

Art. 53 – Il Direttore Sportivo

- 1 Il Direttore Sportivo, nominato dal Consiglio Federale, ha il compito di coordinare l'attività sportiva della Federazione in base alle disposizioni del Presidente federale e dare attuazione in accordo con il Segretario Generale ai deliberati tecnico-sportivi degli Organi elettivi centrali della Federazione.

TITOLO IV - ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 54 - Requisiti di eleggibilità'

- 1 Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani maggiorenni;
 - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore a un anno;
 - c) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive *definitive* complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali,

delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. o da parte di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;

- d)** siano tesserati alla F.I.S.E..
- 2 *I candidati ai posti in Consiglio federale in rappresentanza dei cavalieri e tecnici, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c) devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.*
 - 3 Il requisito di cui alla lettera d) non è richiesto per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di giustizia federali. Per i componenti degli altri Organi detto requisito dovrà risultare da documentazione esistente negli archivi federali.
 - 4 E' ineleggibile chiunque abbia, anche per interposta persona, fisica o giuridica, quale fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della Federazione. E' altresì ineleggibile chiunque abbia rapporti di lavoro diretti o indiretti con il C.O.N.I. e/o con la F.I.S.E.
 - 5 E' ineleggibile chiunque, nell'ultimo decennio, abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.
 - 6 Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, la F.I.S.E., le Discipline Sportive Associate o contro altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso.
 - 7 La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
 - 8 Tutti i componenti gli Organi federali sono rieleggibili nelle rispettive cariche salvo quanto previsto dall'art. 27 comma 3.

Art. 55 – Incompatibilità

- 1 La carica di componente gli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva sia centrale che periferica della F.I.S.E.
- 2 Le cariche di Presidente federale, di componente il Collegio dei Revisori dei conti e degli Organi di giustizia sono incompatibili con tutte le cariche federali elettive e di nomina, nonché con ogni altra carica sociale di associazione sportiva affiliata o aggregata alla F.I.S.E.
- 3 Le qualifiche di Presidente federale e di Consigliere federale sono altresì incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
- 4 Le cariche federali, sia centrali che periferiche, sono incompatibili con una attività di servizio continuativo in qualità di Ufficiale di gara e/o di insegnante tecnico, secondo quanto previsto dalle norme di attuazione.
Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
- 5 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità, previste al presente articolo ai punti 1, 2, 3 e 4, è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Art. 56 - Durata delle cariche

- 1 Le cariche federali assunte per elezione hanno durata massima di 4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire totalmente o parzialmente gli Organi federali.
- 2 Analoga durata hanno le cariche assunte per nomina, fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.
- 3 Eventuali indennità, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia anche sportiva, saranno disciplinate da apposito Regolamento.
- 4 Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spettano le indennità previste per legge e dalle disposizioni del CONI.

Art. 57 – Candidature

- 1 Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali debbono porre la propria formale candidatura con lettera raccomandata, *raccomandata a mano o fax* alla Segreteria generale F.I.S.E. che attesti il possesso dei requisiti di cui all'art. 54 dello Statuto elencando specificatamente le cariche per le quali intendono candidarsi. Non è ammessa la candidatura a più di una carica federale.
- 2 La candidatura a Presidente federale va presentata almeno 25 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea ordinaria elettiva. Le candidature per gli Organi collegiali vanno inoltrate almeno 15 giorni prima di detta data.
- 3 I termini di cui sopra sono ridotti a 10 giorni nel caso di Assemblee straordinarie convocate per il rinnovo degli Organi in caso di decadenza degli stessi.
- 4 I termini di cui ai commi precedenti sono perentori. Per la validità della richiesta inviata per raccomandata, fa fede la data del timbro postale di spedizione, negli *altri* casi si considera la data di arrivo alla Segreteria generale della F.I.S.E., certificata e controfirmata dalla Segreteria Generale stessa.
- 5 Il Segretario Generale della F.I.S.E. è tenuto a pubblicare tempestivamente sul sito internet ufficiale della Federazione le candidature ufficialmente e regolarmente proposte e a redigere apposito verbale di verifica da consegnare al Presidente dell'Assemblea elettiva.
- 6 Eventuali ricorsi verso la riezione della candidatura vano presentati alla Segreteria Generale della F.I.S.E.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 58- Patrimonio

- 1 Il patrimonio della FISE è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.

- 2 Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 59 - Esercizio finanziario

- 1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2 La gestione della F.I.S.E. spetta al Consiglio federale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

TITOLO VI – CONTROVERSIE

Art. 60 - Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

- 1 I provvedimenti adottati dagli organi della F.I.S.E. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti i tesserati e gli affiliati.
- 2 Gli affiliati, e i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n.220 convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n.280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art.12 comma 8 dello statuto del C.O.N.I., il ricorso solo all'arbitrato irritale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi degli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa. E che non rientrino nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal regolamento di giustizia.
- 3 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 61 - Collegio Arbitrale

Il collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due Membri, nominati uno da ciascuna parte, secondo quanto stabilito dal Regolamento di giustizia, che designano il Presidente. In difetto di accordo, la nomina del presidente è demandata al Presidente della commissione Federale di Appello che provvederà anche alla designazione dell'arbitro di parte, qualora questa non vi abbia provveduto, nei termini previsti dal Regolamento di giustizia. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e con le modalità previste nel regolamento di Giustizia.

Art. 62 – Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport

1. Le controversie che contrappongono la FISE a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.
2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.
5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati o tesserati per le quali siano stati attribuiti procedimenti arbitrari nell'ambito della FISE.

TITOLO VII - NORME GENERALI

Art. 63 - Anno Sportivo Federale

- 1 L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 64 - Regolamenti Federali

- 1 Per l'attuazione del presente Statuto il Consiglio Federale provvede all'emanazione di appositi Regolamenti federali che non potranno contenere norme in contrasto con il codice civile, con le direttive del C.O.N.I. e con le disposizioni e i principi del presente Statuto.
- 2 Lo Statuto, i Regolamenti attuativi per lo Statuto, il Regolamento di giustizia e quello antidoping devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.

Art. 65 - Entrata in vigore dello Statuto

- 1 Il presente Statuto e le eventuali modifiche allo stesso diventano esecutive il giorno successivo a quello di approvazione da parte dei competenti Organi di legge.

Art. 66 - Norma transitoria

Ai fini dell'applicabilità dell'art.27, comma 3 del presente statuto, il computo dei mandati si effettua con decorrenza stabilita ex art. 36 bis, comma 5 dello statuto del C.O.N.I.